

EMAS II, un marchio ambientale per tutti i settori

APPROVATO IL NUOVO SISTEMA COMUNITARIO CHE CONSENTE
A QUALSIASI ORGANIZZAZIONE DI CERTIFICARE LA GESTIONE AMBIENTALE

Con Regolamento 7601/2001¹ del Parlamento europeo e del Consiglio è entrato in vigore il nuovo meccanismo per l'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS²) che va a sostituire il Regolamento n. 1863/93.

Si tratta di una importante modifica della normativa sull'ecoqualità che prevede l'allargamento della sfera dei soggetti che possono essere certificati a tutte le organizzazioni che intendono migliorare le prestazioni ambientali complessive (società, aziende, autorità, istituzioni...) e non più solo agli stabilimenti industriali.

Gli obiettivi ed il meccanismo di EMAS rimangono invariati: per la registrazione le organizzazioni devono effettuare un'analisi ambientale delle proprie attività, prodotti o servizi e, alla luce dell'esito di questa analisi, attuare un sistema di gestione ambientale che soddisfi tutti i requisiti richiesti, tra cui il rispetto della legislazione ambientale. Successivamente l'organizzazione deve effettuare o far effettuare audit ambientali che siano impostati in modo da valutare le prestazioni ambientali e poi elaborare una dichiarazione ambientale. Quest'ultimo documento deve riservare un'attenzione particolare ai risultati dell'organizzazione in relazione ai suoi obiettivi e target ambientali e al miglioramento continuo delle prestazioni. Il passo successivo è la convalida della

dichiarazione ambientale da parte di un verificatore³ e poi la trasmissione della dichiarazione stessa all'organismo competente per la registrazione. Infine la dichiarazione deve essere messa a disposizione del pubblico.

Gli elementi di novità rispetto al vecchio regolamento ora abrogato, oltre all'allargamento a tutti i settori economici, sono:

- l'utilizzo del logo: potrà essere utilizzato sulla carta intestata, sulle informazioni, nella pubblicità (senza confonderlo con le etichette ecologiche) di prodotti, attività e servizi, ma non sui prodotti o sui loro imballaggi o in comunicazioni comparative;

- la compatibilità ISO: la norma ISO 1400 e in generale tutte le norme europee e internazionali in materia di certificati di conformità ambientale, riconosciute dalla Commissione, vengono riconosciute come equivalenti all'EMAS salva la necessità di dimostrare al verificatore i requisiti non coperti;

- aiuti alle PMI: per promuovere l'adesione ad EMAS delle Piccole e Medie Imprese il nuovo regolamento prevede semplificazioni amministrative e procedurali, nonché incentivi di carattere finanziario. Una serie di soggetti, tra cui anche le associazioni di categoria e le camere di commercio, possono promuovere la partecipazione ad EMAS in aree definite (ad esempio distretti), fornendo assistenza tecnica per identificare gli impatti ambientali significativi;



- l'annualità della dichiarazione ambientale, mentre l'audit è triennale;

- la partecipazione dei dipendenti, che devono essere coinvolti nel processo teso al miglioramento delle performances ambientali.

Il nuovo regolamento, entrato in vigore il 27 aprile 2001, sostituisce da subito il precedente 1836/93, ma gli Stati membri hanno 12 mesi di tempo per adeguarsi all'EMAS II: entro il 27 aprile 2002 gli Organismi nazionali competenti (per l'Italia il "Comitato Ecolabel-Ecoaudit", istituito presso il MinAmbiente⁴) dovranno assicurare il pieno regime del nuovo meccanismo di certificazione.

I verificatori ambientali già accreditati possono continuare a svolgere la loro attività (nel rispetto delle nuove norme), i siti già certificati rimangono nel registro EMAS e l'osservanza dei nuovi requisiti è controllata in occasione della successiva verifica del sito che - se prevista per una data anteriore al 27 ottobre 2001 - può essere fatta slittare di 6 mesi, d'intesa con i verificatori ambientali e l'Organismo competente.

1) Regolamento del 19 marzo 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 114/L del 24 aprile.

2) "Eco-Management and Audit Scheme".

3) L'elenco completo dei verificatori ambientali accreditati e dei siti registrati EMAS al 31 maggio 2000 è invece pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Comunità europea del 3 agosto 2000, n. C/222.

4) Comitato nazionale Ecolabel-Ecoaudit, Sezione EMAS.